



Approvazione del Regolamento per la toponomastica, la numerazione civica e la numerazione interna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il R.D. 10-05-1923, n. 1158 convertito nella Legge 17-04-1925 n. 473;
- Vista la Legge 23-06-1927, n. 1188;
- Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;
- Visto il D. P. R. 30-05-1989, n. 223;
- Visto il D. P. R. 06-06-2001, n. 380;
- Richiamate le istruzioni per gli adempimenti topografici ed ecografici predisposte dall'ISTAT (Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme Serie B n. 29 edizione 1992) sulla base della Legge del 24-12-1954, n. 1228 e del D.P.R. 30-05-1989;
- Vista la CIRCOLARE 16 -09-1994, prot. n. 6916-6917/4600 del Ministero dei Trasporti;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991;
- Visto il D.P.R. N.495/92
- Vista la necessità di definire dei principi organizzatori che definiscano la base per mantenere un aggiornamento puntuale e tempestivo della toponomastica, della numerazione civica e della numerazione interna;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la toponomastica, la numerazione civica e la numerazione interna allegato al presente atto;
2. di dare atto che tale Regolamento è aggiornato alla data del 08 febbraio 2012 e dovrà essere tempestivamente allineato ogni qualvolta vi siano variazioni alle normative vigenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di assicurare massima divulgazione al presente atto mediante pubblicazione integrale sul sito del Comune e all'Albo pretorio;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: PD, PDCI, SEL, IDV. Astenuti: Finalmente x Sesto, VERDI, AN, FI. Assenti: PRC, Gr. Misto, LN.

RELAZIONE

Le denominazioni delle vie e delle piazze, l'intitolazione delle strutture educative, sociali, sportive e di altro luogo pubblico, comprese le iscrizioni e lapidi commemorative, sono di competenza dell'Amministrazione comunale e sono da considerarsi elementi costitutivi della memoria storica collettiva della città e come tali meritano di essere tutelati.

La numerazione civica e la numerazione interna hanno un ruolo fondamentale nell'attività del Comune e sono la base indispensabile per la buona gestione di tutta la "cosa pubblica".

La perfetta corrispondenza tra territorio, cittadini, attività economiche e gestione dei servizi, infatti, è requisito indispensabile per un'analisi integrata e informatizzata del territorio, a supporto della programmazione.

E' di fondamentale importanza riuscire a collocare con precisione il cittadino all'interno del territorio dove vive e lavora perché, solo in questo modo, è possibile programmare e gestire i servizi in modo puntuale ed efficiente e rispondere in modo adeguato ai bisogni e alle reali esigenze dell'utenza.

Nello svolgimento dei compiti ecografici il Comune di Sesto San Giovanni applica le normative nazionali previste per gli adempimenti toponomastici, la numerazione civica e la numerazione interna, ma avverte la necessità di regolamentare tale materia, sia per rendere trasparenti a tutti i cittadini le scelte effettuate, sia per integrare le normative esistenti definendone i criteri applicativi sul territorio.

Il presente Regolamento definisce i principi organizzatori che costituiscono la base per implementare procedure interne per l'aggiornamento della toponomastica, della numerazione civica e della numerazione interna, al fine di mantenere un puntuale e tempestivo allineamento tra territorio, cittadini, attività economiche e servizi.

Il Direttore del Settore Urbanistica
Dott. Ing. Gianmauro Novaresi

Il Segretario generale
dott. Mario Spoto

Sesto San Giovanni 08.02.2012



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per la toponomastica, la la numerazione civica e la numerazione interna

Versione aggiornata al 08.02.2012

INDICE

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	4
Art. 1: Oggetto e finalità	4
Art. 2: Glossario.....	4
Art. 3: Riferimenti normativi	5
 <u>TITOLO II - SOGGETTI</u>	6
Art. 4: Organi e uffici preposti ai processi toponomastici e di attribuzione della numerazione civica e interna	6
 <u>TITOLO III - PROCESSI</u>	9
Art. 5: Processo toponomastico.....	9
Art. 6: Processo di attribuzione, conferma, soppressione di un numero civico	10
Art. 7: Processo di attribuzione, conferma, soppressione di un numero interno.....	11
 <u>TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI</u>	13
Art. 8: Sanzioni	13
Art. 9: Rinvio alla legislazione in materia	13
Art. 10: Entrata in vigore	13
 <u>ALLEGATO A – RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	14



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la toponomastica, la numerazione civica e la numerazione interna e il relativo procedimento amministrativo di assegnazione, nel rispetto delle norme legislative, delle disposizioni ministeriali e dell'identità culturale e civile della città di Sesto San Giovanni.

2. Basa i suoi articoli sulle leggi anagrafiche e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

Art. 2 Glossario

1. Toponomastica

È l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) e il loro studio storico-linguistico.

2. Onomastica

È lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Presenta forti collegamenti con la storia e la geografia.

3. Area di circolazione

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto costituisce una distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private, purché aperte al pubblico.

4. Unità ecografica semplice

È costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, etc.).

5. Numerazione civica

È costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici.

Direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, **indirettamente**, quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini.

Il numero civico è attribuito anche ai passi carrabili.

6. Numerazione interna

È l'insieme di simboli che, varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico, consente di individuare in maniera univoca le singole unità ecografiche semplici.

7. Stradario

È l'archivio contenente l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.

8. Indirizzario

È un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna.

Art. 3 Riferimenti normativi

1. Questo regolamento fa riferimento, in particolare, alla seguente normativa e alle eventuali successive modifiche e integrazioni:

- R.D. 10-05-1923, n. 1158;
- Legge 23-06-1927, n. 1188;
- D.L. 18/08/2000 n. 267;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223;
- D. P. R. 06-06-2001, n. 380;
- ISTAT Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme Serie B n. 29 edizione 1992; (istruzioni per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico)
- CIRCOLARE 16 settembre 1994, prot. n. 6916-6917/4600 del Ministero dei Trasporti;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991;
- D.P.R. N.495/92

TITOLO II – SOGGETTI

Art. 4 Organi e uffici preposti ai processi toponomastici e di attribuzione della numerazione civica e della numerazione interna

1. Giunta comunale

a) Competenze

La denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetta al Comune è di competenza della Giunta comunale.

2. Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative

a) Nomina e durata

La Commissione deve essere nominata dal Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale. Resta in carico per l'intera durata del mandato del Sindaco.

E' così composta:

- i. Presidente - il Sindaco o l'Assessore da lui delegato



ii. Due consiglieri comunali di cui uno di minoranza

Il Dirigente cui è affidato il presidio del Sistema informativo Territoriale, o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione, con funzioni di supporto tecnico e compiti di segreteria, senza esserne parte costitutiva e senza diritto di voto.

La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.

Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni.

b) Competenze

La Commissione esprime pareri alla Giunta sulle proposte di denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetta al Comune e sulle iscrizioni commemorative in luogo pubblico o aperto al pubblico.

i. Toponomastica

Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione deve tutelare la storia toponomastica del territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formati spontaneamente nella tradizione orale.

Per facilitare la ricerca e rendere uniforme il territorio, la Commissione deve promuovere il rispetto dell'assegnazione del toponimo secondo omogeneità per zona (zona dei fiumi, degli scrittori, dei musicisti, delle città...).

Il parere della Commissione è obbligatorio ed è dato a maggioranza. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

Il parere deve essere unanime per:

- l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- denominazioni rispetto alle quali siano state evidenziate difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
- casi di quasi omonimia con altre denominazioni esistenti.

ii. Iscrizioni commemorative

La Commissione esprime il suo parere per:

- iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico a eccezione dei luoghi di culto e dei cimiteri;
- iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

La competenza della Commissione non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione e alle loro caratteristiche materiali.

c) Indennità

La partecipazione alla commissione non dà titolo alla corresponsione di gettoni di presenza.

3. Ufficio toponomastica

La funzione toponomastica è assegnata al settore a cui è affidato il presidio del Sistema Informativo Territoriale (di seguito S.I.T.). Nel presente testo per "ufficio toponomastica" si designa la funzione a cui sono affidate le seguenti **competenze**:

a) Toponomastica

E' compito dell'ufficio toponomastica studiare e porre all'esame della Commissione toponomastica e della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica cittadina. A tal fine l'Ufficio toponomastica raccoglie e conserva eventuali proposte di intitolazione pervenute.

b) Numerazione civica

L'ufficio toponomastica assegna i numeri civici a edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono sprovvisti. Cura la revisione della numerazione civica, qualora ne ricorra la necessità.

c) Numerazione interna

L'Ufficio toponomastica assegna i criteri per la numerazione interna di scale e unità ecografiche semplici. Cura la revisione della numerazione interna, qualora ne ricorra la necessità.

d) Coordinamento

L'ufficio toponomastica garantisce il collegamento fra la Commissione, gli altri organi e uffici comunali per tutte le finalità di questo Regolamento. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto a informare l'ufficio toponomastica.

In via prioritaria, gli uffici comunali preposti alla gestione e al governo del territorio trasmettono all'ufficio toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata. Devono essere trasmesse anche tutte le informazioni relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica, la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.

e) Aggiornamento archivi

L'ufficio toponomastica detiene lo stradario e l'indirizzario del Comune di Sesto San Giovanni, assunti come unica base fiduciaria dell'Ente e ne cura il mantenimento, l'aggiornamento e le modalità di consultazione.



TITOLO III – PROCESSI

Art. 5 Processo toponomastico

1. Obblighi

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva a individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, anche quando riguardi aree di circolazione di tipo diverso, per evitare confusioni.

Le omonimie con area di circolazione di tipo diverso presenti sul territorio sestese vengono salvaguardate per evitare ai residenti i disagi conseguenti a una ridenominazione.

Solo eccezionalmente, per esempio a seguito di diversa considerazione storica, è ammesso il cambio di denominazione delle aree di circolazione.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo della demanialità. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente a esigenze di interesse pubblico.

2. Atti

La Delibera di Giunta è l'atto con cui l'Amministrazione comunale attribuisce il nome a una nuova area di circolazione o ne varia uno preesistente.

Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo. Ove la Commissione non si esprima nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di parere, la Giunta comunale assume la decisione prescindendo dal parere.

Qualora si intenda intitolare un'area di circolazione a persone decedute da meno di 10 anni, la proposta di delibera deve essere trasmessa al Prefetto e acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia.

3. Proposta di nuova denominazione

Le richieste di denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetti al Comune, devono essere presentate all'ufficio toponomastica.

Possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione toponomastica, Consiglieri comunali, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e gruppi di almeno 50 cittadini.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando facoltà al Comune di determinare a quale area, edificio o struttura attribuirlo, oppure specifiche, con indicazione dell'oggetto dell'intitolazione.

Le richieste devono essere opportunamente motivate e corredate della biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria, o di notizie storiche o geografiche del fatto, evento, luogo.

Qualsiasi proposta di denominazione non assegnata entro cinque anni dalla presentazione, decade automaticamente.

La presentazione di richieste di denominazione non attribuisce nessun diritto al richiedente.

4. Proposta di variazione di denominazione

Le proposte di variazioni di denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetti al Comune, possono essere presentate unicamente da membri della Giunta comunale, della Commissione toponomastica e del Consiglio comunale.

5. Apposizione delle targhe

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Le targhe toponomastiche dovranno essere conformi a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, riportare per esteso l'onomastica e, se riferite a persone, anche la data di nascita e morte e la "qualifica" prevalente (storico, martire, pittore, musicista...).

Nel caso di variazioni, le targhe che indicano il nuovo toponimo dovranno riportare anche quello sostituito, con diverso carattere preceduto dall'avverbio "già".

All'apposizione materiale delle targhe provvede l'Amministrazione comunale.

Art. 6 Attribuzione, conferma, soppressione di numero civico

1. Obblighi

All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico a ogni accesso esterno che immetta, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici o ai passi carrabili. Sono escluse solo le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o in abitazioni.

2. Regole di numerazione

La numerazione civica procede secondo la successione dei numeri naturali (arabi), seguiti da lettere maiuscole dell'alfabeto qualora non siano stati riservati civici per nuove edificazioni o vengano aperti nuovi accessi tra civici consecutivi. Non è possibile attribuire una numerazione civica a un'area di circolazione che non sia stata precedentemente denominata.

Le disposizioni per l'attribuzione del numero civico prevedono:

- a) per le aree a sviluppo lineare i numeri pari a destra, i dispari a sinistra, dal centro città verso la periferia;
- b) per le aree a circolazione poligonale (ad esempio piazze) numerazione progressiva a partire da sinistra, dal centro città verso la periferia;



c) per le località prive di regolare rete stradale: numerazione a spirale a partire dal centro città verso la periferia.

3. Richiesta di attribuzione, conferma, soppressione di un numero civico

I proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque non oltre la richiesta di agibilità o la presentazione di dichiarazioni equivalenti, richiedono all'Amministrazione comunale l'attribuzione, la conferma o la soppressione (in riferimento alle variazioni intervenute agli accessi) della numerazione civica, usando la modulistica predisposta.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione, conferma, soppressione del numero civico, l'ufficio toponomastica, previo eventuale sopralluogo per verificare la corretta attribuzione della numerazione civica, provvede a evadere la richiesta.

4. Apposizione delle targhe

Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, per le facciate a un'altezza variabile da 2 a 3 metri, per i cancelli in prossimità della sommità. Deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari dell'immobile.

La targa del numero civico deve avere le seguenti caratteristiche: materiale resistente, forma quadrata cm. 15 x 15, fondo bianco con cornice blu o nera e numeri o lettere blu o neri.

Le targhe sono apposte e mantenute dai proprietari degli immobili.

5. Esecuzione d'ufficio

Ove l'Amministrazione comunale accerti la mancanza o l'irregolare affissione del numero civico, avviserà i proprietari degli immobili o l'amministratore di condominio, concedendo 15 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni.

Trascorso il termine assegnato senza che si sia ottemperato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 Attribuzione, conferma, soppressione di numero interno

1. Obblighi

Ogni unità ecografica semplice deve essere contraddistinta da uno o più simboli, che costituiscono il numero interno.

2. Criteri di numerazione

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli e poiché a esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna.

Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri arabi).

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, queste devono essere contrassegnate con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente, in modo da non dover numerare anche i cortili.

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

3. Apposizione delle targhe

La numerazione interna della scala o dell'unità ecografica semplice deve essere collocata a fianco della porta di ingresso, possibilmente a destra di chi la guarda, a un'altezza variabile da 2 a 2,20 metri e deve essere riconoscibile e mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Le targhe devono essere apposte dai proprietari degli immobili.

La manutenzione straordinaria delle targhe è sempre a carico del proprietario, quella ordinaria spetta all'utilizzatore (il proprietario se utilizza il suo stesso immobile, l'inquilino nel caso l'immobile sia affittato, l'usufruttuario o chi ha avuto in cessione il diritto di abitazione).

4. Esecuzione d'ufficio

Ove l'Amministrazione comunale accerti la mancanza o l'irregolare affissione della numerazione interna, avviserà i proprietari degli immobili o l'amministratore di condominio, concedendo 60 giorni di tempo per regolarizzare le affissioni.

Trascorso il termine assegnato senza che si sia ottemperato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Sanzioni

1. Le targhe stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

2. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni civiche difformi rispetto alle indicazioni del presente regolamento.

3. E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica e numerazione interna.



4. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 50,00 a € 150,00.

Art. 9 Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per L'Edilizia (D.P.R. 380/2001), al vigente Regolamento edilizio del Comune di Sesto San Giovanni.

2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione.

ALLEGATO A – RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158 – Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali

Art. 1

Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere e ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

Legge 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

(1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.lg. 300/1999, cit.).

Art. 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto], udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali e alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai



sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] (1), a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(1) Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 7 Bis

Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Regolamento anagrafico della popolazione residente

Capo VII - adempimenti topografici ed ecografici

Art. 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato a uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni e i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII – revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti. Altri adempimenti statistici

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art.43 e a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.



Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

I. Generalità e organi interessati

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre a essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. Individuazione e numerazione degli isolati

1. Unità ecografiche semplici e complesse.

Come è noto, vi sono vari ordini d'unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; l'esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; l'ufficio e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di isolato. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico- sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito a un'unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato - poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali e agevolmente individuabili - si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini del censimento.

Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

III. Aree di circolazione

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

E' necessario stabilire e illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato

all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere a un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione e approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, a ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che si svolge, ecc...

In considerazione di ciò, i Comuni hanno facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione e una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.



L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata, quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati devono essere considerati:

a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome e ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due

tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (e avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Omissis

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi (pali, pilastri, colonne, ecc.):

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, a intervalli non superiori a un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.



Istruzioni per l'Ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

IV. Numerazione civica e numerazione interna

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta e uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose.

Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo a esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto a un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) strade che si dipartano da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) strade che colleghino due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) strade (di solito di grande comunicazione) che attraversino un centro abitato dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisca una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) strade che colleghino due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.



Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione e adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta e uniforme applicazione del sistema stesso. Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:

- a) per le strade di cui alle lettere B- 1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;
- b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;
- c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere a un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, semprechè essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzicite è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) Aggiornamento per nuove costruzioni. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) lungo aree di circolazione distinte per località: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) che si inseriscono in aggregati di case (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) in aperta campagna (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono a essere servite.

13. Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché a esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti a uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenute preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.



Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso ci scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16-09-1994, n. 6916

Trasferimento di residenza

Il Codice della Strada fa obbligo al proprietario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e al titolare di patente di guida, di comunicare, rispettivamente al P.R.A. e alla Prefettura il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

Nel caso di variazione dei toponimi in un Comune non si verifica, invece, nessun trasferimento di abitazione.

È evidente, pertanto, che al cittadino non può essere imposto un obbligo non previsto dalla legge, quale quello di far annotare la variazione di denominazione di una strada, deliberata dall'Autorità Amministrativa.

È d'altra parte presumibile che ogni qualsiasi comunicazione inviata all'interessato con l'annotazione della vecchia denominazione stradale, sarà ugualmente recapitata per un ragionevole numero di anni.

Può però verificarsi che il titolare di patente di guida in cui è annotata la vecchia denominazione della via, acquisti - in epoca successiva alla variazione del toponimo - un autoveicolo, sulla cui carta di circolazione verrà annotata la residenza secondo la nuova denominazione.

In questi casi sarebbe opportuno che il Comune che provvede alla variazione dei toponimi munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza, è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non a un trasferimento effettivo.

Nel documento potrebbe essere chiarito che lo stesso viene rilasciato in considerazione del fatto che, al cittadino, non corre l'obbligo di far aggiornare i documenti in quanto questo obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione. Qualora il Comune non voglia provvedere in tal senso, è fatto obbligo ai titolari dei documenti sopracitati, di provvedere all'annotazione della variazione dell'indirizzo.

Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell'art. 16, comma 8 della legge 24.12.1993, n. 537, le certificazioni rilasciate dai Comuni per l'aggiornamento della residenza registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica, vengono dichiarate non soggette all'imposta di bollo.

Circolare del Ministero dell'Interno n.10 del 8 marzo 1991

Atto di deliberazione del Comune in materia di Toponomastica

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

D.P.R. N.495/92 D.P.R. N.495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

art. 133 - Segnale nome-strada (art. 39 C.s.).

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato a essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato a installazioni pubblicitarie.